



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 01/08/2013

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI

Occupazione anticipata e indennità d'esproprio.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

Art. 1

Al fine di provvedere all'esecuzione dell'opera pubblica indicata in epigrafe, si dispone in favore della Provincia di Bari, ai sensi del comma 1 e del comma 2, lett. b), dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 15, 2 comma, lett. c), della L.R. 3/2005, l'occupazione anticipata delle aree site nei comuni di Bisceglie, Ruvo di Puglia e Corato, _ specificamente individuate nell' "Elenco particelle espropriande", contenente l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi intestatari catastali nonché delle indennità provvisorie di espropriazione, e nello stralcio del "Piano particellare d'esproprio, che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione, o del corrispettivo stabilito per l'atto di cessione volontaria, è dovuta un'indennità di occupazione, da calcolare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.P.R. 327/2001, in misura pari, per ogni anno, ad un dodicesimo dell'indennità di espropriazione, e per ogni mese o frazione di mese, ad un dodicesimo di quella annua.

Art. 3

A norma dell'art. 22-bis comma 4, del D.P.R. 327/2001, il presente decreto, ai fini dell'immissione in possesso delle aree espropriande in favore della Provincia di Bari, dovrà essere eseguito con le modalità di cui all'art. 24 del medesimo D.P.R. 327/2001, nel termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione dello stesso decreto. I tecnici di seguito indicati sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà, private soggette ad occupazione, previa notifica ai proprietari interessati dell'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'immissione, in possesso. L'esecuzione del decreto dovrà essere effettuata, congiuntamente o, disgiuntamente, dai seguenti tecnici:

1. Geom. AMATI Vito, nato a Martina Franca il 04.05.1968;

2. Ing. BUGATTI Antonia, nata a Bari il 30.07.1971;
3. Ing. CARAVELLI Saverio Giuseppe, nato a Triggiano il 19.03.1970;
4. CASELLA Luigi nato ad Altamura il 03.02.1981;
5. Geom. CONTEDITCA Angelo, nato a Modugno il 06.03.1982;
6. Geom. CUTRONE Nunzio, nato Grumo Appula il 09.05.1976;
7. Geom. DEL GROSSO Nicola, nato a Bari il 09.07.1953;
8. Ing. FAZIO Michele, nato a Bitetto il 03.11.1970;
9. Geom. LUPO Vincenzo, nato a Bari il 25/02/1965;
10. Geom. MASTROMATTEO Domenico, nato a Caracas (Canada) il 07.01.1960;
11. Ing. MONACO Emilia, nata a Bari il 20.05.1970;
12. Geom. SACCHETTI Andrea, nato a Santeramo in Colle il 17.06.1974;
13. Geom. TEDESCHI Francesco. nato a Bisceglie il 14.09.1976.

Art. 4

L'indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazione dei beni occupati in forza del presente decreto è stata determinata in via provvisoria sulla base del valore venale degli immobili da espropriare, tenuto conto delle caratteristiche essenziali ed effettive degli stessi, nella misura indicata nell'allegato "Elenco particelle espropriande", di cui all'art. 1 del presente decreto, a fianco di ciascuna ditta, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 327/2001, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011. Coloro i quali intendano accettare le indennità provvisorie di espropriazione offerte, a norma dell'art. 22-bis, comma 1 del D.P.R. 327/2004, dovranno darne comunicazione a questa Amministrazione entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla data di immissione in possesso. A tal fine dovranno inoltrare, nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, e ss.mm.ii., contenente espressa attestazione circa l'assenza di diritti di terzi sul bene. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

Il proprietario che condivide la determinazione provvisoria dell'indennità ha diritto di ricevere, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 3, del D.P.R. 327/2001, un acconto pari all'80% dell'importo dell'indennità offerta, previa autocertificazione attestante la libera disponibilità e la piena proprietà dell'area esproprianda.

Le indennità da corrispondere per eventuali manufatti da demolire, insistenti sulle aree da occupare, regolarmente edificati ed autorizzati, di cui si accerti l'esistenza in sede di immissione in possesso, saranno determinate successivamente alla redazione dello stato di consistenza e comunicate alle ditte da espropriare. In questo caso il termine di 30 giorni per l'accettazione delle indennità decorrerà da quest'ultima comunicazione.

Il valore delle aree espropriande, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.P.R. 327/2001, è determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento espropriativo, che si considerano realizzate esclusivamente allo scopo di conseguire una maggiore indennità.

Art. 5

Coloro i quali condividano la determinazione delle indennità provvisorie di espropriazione disposta con il presente decreto, fino alla data in cui è eseguito

Il decreto di esproprio, ai sensi dell'art. 45, 1 comma, del D.P.R. 327/2001, hanno diritto di convenire con l'Autorità espropriante la cessione volontaria dell'immobile oggetto del procedimento espropriativo, o della propria quota di proprietà, per un corrispettivo determinato come segue:

- per le aree edificabili il corrispettivo della cessione è calcolato in base al valore venale del bene, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 327/2001, con l'aumento del dieci per cento, previsto dal comma 2 dell'art. 37;
- per le costruzioni legittimamente edificate il corrispettivo della cessione è calcolato in base al valore

venale del bene, ai sensi dell'art. 38, 1 comma, del D.P.R. 327/2001;

- per le aree non edificabili il corrispettivo della cessione è calcolato con le maggiorazioni dovute ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 45, comma 2, lett. e), del D.P.R. 327/2001, come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011;

- per le aree non edificabili, coltivate direttamente dal proprietario, il corrispettivo della cessione è calcolato con le maggiorazioni dovute ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 45, comma 2, lett. d), del D.P.R. 327/2001, come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011. In tal caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'art. 40, comma 4, del D.P.R. 327/2001.

Al proprietario che abbia condiviso l'indennità offerta in via provvisoria spetta, ai sensi dell'art. 20, comma 13, del D.P.R. 327/2001, l'importo previsto per la cessione volontaria dell'immobile oggetto del procedimento espropriativo, di cui al citato art. 45 comma 2, anche nel caso in cui l'Autorità Espropriante emetta il decreto di esproprio, in alternativa alla cessione volontaria.

Art. 6

L'indennità aggiuntiva di cui all'art. 42 del D.P.R. 327/2001, determinata ai sensi dell'art. 40, comma 4, del citato D.P.R. 327/2001 in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata è corrisposta, direttamente dall'Ente espropriante nei termini previsti per il pagamento dell'indennità di espropriazione al fittavolo, al mezzadro o al partecipante, che per effetto della procedura espropriativa sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica, a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti.

Art. 7

I destinatari del presente provvedimento, qualora non condividano l'indennità di espropriazione offerta, potranno presentare osservazioni scritte e depositare documenti nei 30 giorni successivi all'immissione in possesso, ai sensi dell'art. 22bis, comma 1, del D.P.R. 327/2001. In caso di rifiuto espresso o tacito delle indennità offerte si procederà, previo deposito delle indennità provvisorie di espropriazione presso la Cassa DD.PP., alla determinazione definitiva delle indennità di espropriazione, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001.

Il presente decreto di occupazione d'urgenza perde efficacia qualora non sia emanato il decreto d'esproprio nel termine di cinque anni, a decorrere dalla data in cui è diventato efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 6, e dell'art. 1-3, comma 4, del D.P.R. 327/2001.

Art. 8

Il presente decreto sarà comunicato ai proprietari interessati mediante raccomandata A. R., come previsto dall'art. 14, comma 1, della L.R. 3/2005. Nei casi di comunicazioni o notifiche non eseguite a causa di irreperibilità, di assenza del proprietario risultante dai registri catastali o di impossibilità di individuazione dell'effettivo proprietario, gli adempimenti di notifica saranno espletati mediante avviso pubblicato all'Albo pretorio dei comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Bisceglie, nel cui territorio ricadono gli immobili da espropriare, nonché sul sito informatica della Regione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R.P. 3/2005.

In ogni caso, il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio dei comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Bisceglie, e dovrà essere pubblicato, per estratto, sul B.U.R.P., nell'osservanza delle disposizioni contenute nel D.P.R. 327/2001 nella L.R.P. 3/2005 e nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1076 del 18.07.2006.

Avverso il presente decreto, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 327/2001, può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni processuali vigenti.

Il Dirigente

